



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/28/CRFS/C2

**PRIORITA' AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL
DECRETO-LEGGE SUGLI ENTI TERRITORIALI
IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA**

Nella Conferenza del 26 febbraio scorso è stato definito un accordo politico tra Governo, Regioni ed EELL, per individuare in via concertativa i temi e le relative modifiche normative che non è stato possibile inserire nei precedenti provvedimenti legislativi.

I temi già individuati in quell'occasione e che in linea di massima saranno disciplinati con atti normativi futuri sono i seguenti:

- a) rideterminazioni sanzioni sfioramento patto stabilità;
- b) esclusione dal patto stabilità proroga contratti a tempo determinato;
- c) norme per l'avvio dell'armonizzazione contabile sulla base della sperimentazione svolta con alcune Regioni.

Il Governo si è impegnato a far propri in via legislativa anche altri temi ritenuti comuni che saranno definiti in un tavolo di lavoro specifico, seppur informale.

Anci ha già segnalato ulteriori argomenti in Conferenza Stato-Città come quello dell'avvio delle città metropolitane.

Si individuano di seguito le questioni di interesse regionale e la relativa proposta normativa.

1. Questione esclusione degli investimenti dal pareggio di bilancio

L'anticipazione della normativa al 2015 del "pareggio di bilancio" per le Regioni, impedisce sostanzialmente l'attivazione degli investimenti e introduce serie difficoltà per il proseguimento di quelli in essere.

Si ritiene necessaria una modifica normativa che permetta, in coerenza con l'art. 21 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 243 che stabilisce nuove disposizioni per la finanza degli enti territoriali e quindi anche delle Regioni a decorrere 1° gennaio 2016, di sostenere gli investimenti pubblici, attraverso l'esclusione per il 2015 dal "pareggio di bilancio" degli impegni in conto capitale per gli investimenti effettuati per le Regioni che hanno pagato nei tempi previsti dalla legislazione vigente secondo l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 9 del DPCM 22 settembre 2014. Le predette Regioni, infatti, dimostrano nei fatti una

capacità di programmazione delle spese e dei flussi di cassa che permette i pagamenti nei tempi previsti dalla normativa.

Occorre in ogni caso aprire una riflessione sulle implicazioni future dell'applicazione delle norme della legge 243/2012 a partire dal 2016 in materia di investimenti, al fine di impedire al Paese, in una fase così delicata della situazione economica, di trovarsi in una situazione di inammissibilità di ogni tipo di investimento.

Proposta di emendamento per esclusione degli investimenti dal pareggio di bilancio per Regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento verso fornitori

“1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La predetta esclusione riguarda le sole Regioni che garantiscono i tempi di pagamento di cui all'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, secondo il metodo di calcolo definito all'articolo 9 del DPCM 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

3. A questi fini rileva l'indice conseguito nel 2014.”

Relazione

In coerenza con l'art. 21 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 243 che stabilisce nuove disposizioni per la finanza degli enti territoriali e quindi anche delle Regioni a decorrere 1° gennaio 2016 e allo scopo di sostenere gli investimenti pubblici, non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio per l'anno 2015 le spese in conto capitale per gli investimenti effettuati per le Regioni che hanno pagato nei tempi previsti dalla legislazione vigente secondo l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 9 del DPCM 22 settembre 2014. Le predette Regioni, infatti, dimostrano una programmazione anche dei flussi di cassa che permette i pagamenti nei tempi previsti dalla normativa. Ai fini dell'esclusione si rilevano le *performance* del 2014.

2. Proroga del termine per l'approvazione di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute

La definizione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate avrà diretta incidenza sugli assetti per i prossimi anni del “gruppo amministrazione pubblica”. Per questo motivo, in considerazione dell'imminente scadenza elettorale di molte Regioni, la proroga della scadenza di cui al primo periodo del comma 612 è ritenuta opportuna per consentire la valorizzazione e l'esercizio di un effettivo potere di scelta sulla materia da parte delle amministrazioni entranti.

Proposta di emendamento slittamento termini per la predisposizione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

All'articolo 1, comma 612, primo periodo, della Legge di stabilità per il 2015 le parole “31 marzo 2015” sono sostituite con “30 settembre 2015” e, al secondo periodo, le parole “31 marzo 2016” sono sostituite con “30 settembre 2016”.

Relazione

La definizione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate avrà diretta incidenza sugli assetti per i prossimi anni del “gruppo amministrazione pubblica”. Per questo motivo, in considerazione dell’imminente scadenza elettorale di molte Regioni, la proroga della scadenza di cui al primo periodo del comma 612 è ritenuta opportuna per consentire la valorizzazione e l’esercizio di un effettivo potere di scelta sulla materia da parte delle amministrazioni entranti.

Lo slittamento della data di cui al secondo periodo del comma 612 riguarda la scadenza per la verifica dei risultati che si propone sia mantenuta ad un anno dell’approvazione del piano.

3. Riassorbimento dei disavanzi pregressi;

Proposta di emendamento per favorire il riassorbimento dei disavanzi dovuti al riaccertamento straordinario dei residui

- 1. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16, dell’articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e sue successive modifiche e integrazioni, si applicano anche alle Regioni che hanno effettuato un processo di riaccertamento straordinario dei residui prima dell’entrata in vigore delle norme previste al comma 538, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190.*
- 2. Le medesime disposizioni si applicano anche agli enti già in sperimentazione nel triennio 2012 – 2014 che provvedono a un ulteriore riaccertamento, limitato alla revisione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate.*

Relazione

L’emendamento mira a estendere la disciplina prevista nel d.lgs. 118/2011 anche alle Regioni che hanno iniziato un processo di riaccertamento straordinario dei residui con i rendiconti precedenti al 2014, al fine di permettere un percorso congruo di rientro dai disavanzi amministrativi rispetto l’entità del fenomeno e la dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti scongiurando eventuali situazioni di dissesto finanziario e privilegiando la trasparenza dei conti. Inoltre, si prevede l’estensione della norma anche alle Regioni già in sperimentazione che provvedono ad un ulteriore riaccertamento.

4a) Utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti locali ceduti dalle Regioni nell’ambito del patto regionalizzato incentivato

La disciplina del patto verticale incentivato, al comma 484 della legge 190/2014, prevede l’obbligo di utilizzo da parte degli enti locali degli spazi finanziari ceduti dalla regione nell’ambito del patto regionalizzato incentivato “esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014”. Tale disposizione rischia concretamente di determinare l’incapienza degli spazi finanziari richiesti dagli enti locali rispetto a quelli offerti dalle Regioni, con pregiudizio sia per gli enti locali in relazione alla impossibilità di diverso utilizzo degli spazi finanziari disponibili, seppur sempre per pagamenti in conto capitale degli

stessi, che per le Regioni in quanto non potranno invece scontare l'incentivazione statale a detrazione della riduzione delle risorse trasferite ex comma 398.

Proposta di emendamento alla norma sul patto verticale incentivato

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 al comma 484 la parola "esclusivamente" è sostituita dalla parola "prioritariamente".

Motivazione

La limitazione posta dall'ultimo periodo del comma 484 dell'articolo 1 della legge 190/2014 nell'utilizzo da parte degli enti locali degli spazi finanziari ceduti dalla regione *"esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014"* rischia concretamente di realizzare la situazione per la quale le richieste di spazi finanziari da parte degli enti locali delle Regioni siano di importo significativamente inferiore a quelli offerti dalle Regioni medesime con danno per gli enti locali in relazione alla impossibilità di diverso utilizzo, seppur sempre per pagamenti in conto capitale degli stessi, degli spazi finanziari disponibili e per le Regioni che non potranno invece scontare l'incentivazione statale a detrimento della riduzione delle risorse trasferite ex comma 398.

4b) Spostamento scadenze del patto verticale incentivato

Al fine di rendere attuabile la proposta di emendamento per favorire l'utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti locali ceduti dalle Regioni nell'ambito del patto regionalizzato incentivato è opportuno modificare la data entro cui le Regioni devono comunicare al MEF gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Proposta di emendamento

Al comma 485, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole "30 aprile 2015" sono sostituite con "30 giugno 2015".

4c) Emendamento per la riattribuzione degli spazi finanziari non utilizzati

Dopo il comma 486 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è inserito il seguente:

"486 – bis. Eventuali spazi finanziari non utilizzati potranno essere riattribuiti entro il 15 settembre. Ogni Regione comunica al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 30 settembre gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica."

Relazione

L'emendamento mira a sfruttare ogni spazio finanziario sul patto di stabilità interno non utilizzato al 15 settembre, al fine di cogliere ogni opportunità per favorire lo sviluppo.

5) Programmi comunitari ed equilibrio di bilancio

Roma, 25 marzo 2015